

CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA	
VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
<p align="center">Art. 10 Doveri e divieti in materia di tesseramenti, trasferimenti, cessioni e controlli societari <i>Omissis</i></p> <p>3. Salva l'applicazione di disposizioni speciali, alle società responsabili delle violazioni dei divieti e delle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2 si applica una sanzione non inferiore all'ammenda. La società che non adempie agli obblighi di comunicazione e di deposito nei termini fissati dalle disposizioni federali in materia di controllo delle società professionistiche o di ammissione ai campionati professionistici o di rilascio di licenze FIGC è punita, per ogni inadempimento, con le sanzioni previste dalle medesime disposizioni federali ovvero, in mancanza, con quelle dell'ammenda o della penalizzazione di uno o più punti in classifica.</p> <p>Il mancato pagamento, nei termini fissati dalle disposizioni federali, degli emolumenti dovuti:</p> <p>a) sino alla chiusura del I trimestre (30 settembre), in favore di tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett. g), nella misura di almeno un punto di penalizzazione in classifica;</p> <p>b) sino alla chiusura del II trimestre (31 dicembre), in favore di tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett. g), nella misura di almeno un punto</p>	<p align="center">Art. 10 Doveri e divieti in materia di tesseramenti, trasferimenti, cessioni e controlli societari <i>Omissis</i></p> <p>3. Salva l'applicazione di disposizioni speciali, alle società responsabili delle violazioni dei divieti e delle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2 si applica una sanzione non inferiore all'ammenda. La società che non adempie agli obblighi di comunicazione e di deposito nei termini fissati dalle disposizioni federali in materia di controllo delle società professionistiche o di ammissione ai campionati professionistici o di rilascio di licenze FIGC è punita, per ogni inadempimento, con le sanzioni previste dalle medesime disposizioni federali ovvero, in mancanza, con quelle dell'ammenda o della penalizzazione di uno o più punti in classifica.</p> <p>Il mancato pagamento, nei termini fissati dalle disposizioni federali, degli emolumenti dovuti:</p> <p>a) per il primo trimestre (1° luglio -30 settembre), in favore di tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett g), nella misura di almeno un punto di penalizzazione in classifica;</p> <p>b) per il secondo trimestre (1° ottobre-31 dicembre) e per quello precedente, ove non assolto prima, in favore di tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art.</p>

di penalizzazione in classifica.

Il mancato pagamento, nei termini fissati dalle disposizioni federali, degli emolumenti dovuti:

c) sino alla chiusura del III trimestre (31 marzo), in favore di tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett. g), nella misura di almeno un punto di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva successiva al trimestre di riferimento. La recidiva per i precedenti periodi comporta l'ulteriore sanzione dell'ammenda non inferiore ad Euro 20.000,00 per le società di Serie A e B e non inferiore ad Euro 10.000,00 per le società di I e II Divisione;

d) sino alla chiusura del IV trimestre (30 giugno), in favore di tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett. g), nella misura di almeno un punto di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva successiva al trimestre di riferimento. La recidiva per i precedenti periodi comporta l'ulteriore sanzione dell'ammenda non inferiore ad Euro 20.000,00 per le società di Serie A e B e non inferiore ad Euro 10.000,00 per le società di I e II Divisione.

Il mancato pagamento, nei termini fissati dalle disposizioni federali, delle ritenute Irpef, dei contributi Enpals e del Fondo di Fine Carriera relativi agli emolumenti dovuti:

a) sino alla chiusura del I trimestre (30 settembre), in favore di tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett. g), nella misura di almeno un punto di penalizzazione in classifica;

18, comma 1, lett g), nella misura di almeno un punto di penalizzazione in classifica;

c) per il terzo trimestre (1° gennaio-31 marzo) e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore di tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett g), nella misura di almeno un punto di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva successiva al terzo trimestre;

d) per il quarto trimestre (1° aprile-30 giugno) e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore di tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett g), nella misura di almeno un punto di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva successiva al quarto trimestre;

Il mancato pagamento, nei termini fissati dalle disposizioni federali, delle ritenute Irpef, dei contributi Enpals e del Fondo di Fine Carriera relativi agli emolumenti dovuti:

a) per il primo trimestre (1° luglio-30 settembre), in favore di tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett g), nella misura di almeno un punto di penalizzazione in classifica;

b) per il secondo trimestre (1° ottobre -31 dicembre) e per

b) sino alla chiusura del II trimestre (31 dicembre), in favore di tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett. g), nella misura di almeno un punto di penalizzazione in classifica.

Il mancato pagamento, nei termini fissati dalle disposizioni federali, delle ritenute Irpef, dei contributi Enpals e del Fondo di Fine Carriera relativi agli emolumenti dovuti:

c) sino alla chiusura del III trimestre (31 marzo), in favore di tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett. g), nella misura di almeno un punto di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva successiva al trimestre di riferimento. La recidiva per i precedenti periodi comporta l'ulteriore sanzione dell'ammenda non inferiore ad Euro 20.000,00 per le società di Serie A e B e non inferiore ad Euro 10.000,00 per le società di I e II Divisione;

d) sino alla chiusura del IV trimestre (30 giugno), in favore di tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett. g), nella misura di almeno un punto di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva successiva al trimestre di riferimento. La recidiva per i precedenti periodi comporta l'ulteriore sanzione dell'ammenda non inferiore ad Euro 20.000,00 per le società di Serie A e B e non inferiore ad Euro 10.000,00 per le società di I e II Divisione.

Omissis

quello precedente, ove non assolto prima, in favore di tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett g), nella misura di almeno un punto di penalizzazione in classifica;

c) per il terzo trimestre (1° gennaio -31 marzo) e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore di tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett g), nella misura di almeno un punto di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva successiva al terzo trimestre;

d) per il quarto trimestre (1° aprile-30 giugno) e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore di tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett g), nella misura di almeno un punto di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva successiva al quarto trimestre.

Omissis